

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa i ricorsi inoltrati contro il decreto esecutivo 21 luglio 1953
che modificava quelli del 19 settembre 1952 concernenti l'istituzione
di zone di protezione per la Casa Ghioldi già Riva e la Cattedrale
di San Lorenzo in Lugano

(del 18 agosto 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A seguito della risoluzione 21 luglio 1953 n. 1851 di codesto Gran Consiglio, che respingeva i ricorsi presentati da 17 proprietari contro il decreto 19 settembre 1952 istituyente una zona di protezione della Cattedrale di San Lorenzo e di 24 ricorrenti contro il decreto di pari data istituyente la zona di protezione del Palazzo Ghioldi già Riva in Piazza Cioccaro in Lugano, il Consiglio di Stato in data 28 luglio 1953 pubblicava sul Foglio Ufficiale la rettifica apportata ai decreti medesimi, sia a seguito dei ricorsi, sia in relazione a quanto detto nel messaggio del 30 gennaio 1953 e successivamente comunicato alla vostra Commissione della Legislazione.

Nei nuovi decreti si faceva esplicito riferimento al fatto che la modificazione era intesa siccome atto conclusivo della precedente procedura di ricorso e che la pubblicazione formalmente eseguita a cura del Consiglio di Stato, intesa a liquidare la discussione teorica sulle competenze, appunto aveva luogo in relazione alla decisione granconsigliare di rejezione dei ricorsi. Ci si poteva quindi attendere che, con la decisione dei ricorsi, con la conseguente e relativa modificazione dei decreti, la procedura risultasse definitiva. D'altro parere sono invece stati parecchi proprietari, che hanno preso motivo dalla pubblicazione dei decreti modificati del 28 luglio u.s., per presentare un nuovo ricorso che codesto Gran Consiglio è chiamato a decidere.

Si tratta in totale di 18 ricorsi e precisamente :

1. Witte Ugo Eredi
2. Alberio Antonio e Ltc
3. Anghinoni Clementino e Ltc
4. Bella Giovanni
5. Cortella Rodolfo
6. Gessi Lardel Irìde
7. Società Svizzera di Assicurazione Mobiliare
8. Eredi fu G. Moroni Stampa
9. Morosoli Antonio
10. Ortelli Carlo
11. Primavesi Davide
12. Rothen Günter Fehr Lina
13. Studer Francesco
14. Vassalli Gaggini Gina
15. Velini Carlo fu Rodolfo

tutti rappresentati dall'Ufficio fiduciario G. Pervanher Lugano

16. Sanmartini Elisa nata Rava
17. Andina ved. Elsa
rappresentate dall'avv. Emilio Rava in Lugano
18. Cabrenna S. A. in Lugano.

Tutti i ricorsi chiedono che il decreto del Consiglio di Stato venga cassato e che vi si aggiunga la norma secondo cui, in caso di limitazione del diritto di proprietà sia dovuta al proprietario, a carico dello Stato, un'adeguata indennità, corrispondente al pregiudizio.

I ricorsi da 1 a 15 chiedono che tale aggiunta venga fatta dal Consiglio di Stato, subordinatamente da cod. on.do Gran Consiglio.

I ricorsi 16, 17 e 18 vogliono individuare una irregolarità nel fatto che il decreto del Consiglio di Stato non contiene le principali norme circa le distanze, le misure e il carattere delle eventuali costruzioni e ricostruzioni e vedono, nella circostanza che il Dipartimento della pubblica educazione, e in via di ricorso il Consiglio di Stato sono chiamati ad approvare i progetti di ricostruzione e di costruzione, un atto di illecito arbitrio o una facoltà di eventuale arbitrio concessa all'autorità esecutiva.

I ricorsi N. 16 e 17 chiedono inoltre, in linea subordinata lo stralcio delle proprietà dei ricorrenti dalla zona di protezione.

* * *

Nel trasmettere a cod. on.do Gran Consiglio, per i suoi incumbenti, i ricorsi in esame, il Consiglio di Stato si permette di far rilevare che essi sono irricevibili in ordine.

Tutti i ricorrenti hanno già seguita la via del ricorso e il ricorso già è stato respinto da cod. on.do Gran Consiglio, sui medesimi punti. Infatti già nella precedente edizione dei ricorsi, gli interessati chiedevano che i decreti venissero abrogati, che le loro proprietà venissero estromesse dalla zona di protezione, che venisse concesso un indennizzo per titolo di espropriazione, a seguito di limitata disponibilità dei fondi. E' appunto a seguito di quei ricorsi e per evitare che disposizioni di carattere generico per una zona economicamente importante, frazionata fra molte decine di proprietari, si verificassero, in pratica, durezza inutili o eccessive, o comunque eccedenti gli scopi della zona di protezione, che il Consiglio di Stato propose a cod. on.do Gran Consiglio di attenuare il contenuto della imposizione, limitandolo alla vigilanza, caso per caso, costruzione per costruzione, ricostruzione per ricostruzione, mantenendo come linea direttrice la salvaguardia del decoro e della integrità dei due edifici iscritti come monumento storico, la Cattedrale di S. Lorenzo e la Casa Ghioldi già Riva. Il secondo decreto è quindi la risultante dei ricorsi, approvata dal cod. on.do Gran Consiglio: essa non può costituire per gli interessati fonte di nuovo ricorso, e per di più, sul medesimo oggetto e con le medesime domande.

Si propone quindi a codesto on.do Gran Consiglio di respingere tutti i ricorsi in ordine, siccome irricevibili.

Abbondanzialmente, sulle domande dei singoli ricorrenti, si osserva che se il regolamento del Consiglio di Stato pubblicato a seguito della legge, va più in là della legge e prevede che si fissino anche le principali norme circa le distanze, le misure e il carattere delle eventuali costruzioni e ricostruzioni, è appena necessario osservare che la legge non esige tale anticipato dettaglio. E' d'altronde curioso il fatto che gli interessati, nella prima edizione dei ricorsi, abbiano reclamato appunto per i limiti che il decreto prevedeva e che nella seconda edizione reclamino per la mancanza dei limiti precisi contro cui si sono precedentemente schierati.

Che se invece si volesse da parte dei proprietari sostenere che essi avevano in un primo tempo ricorso non già contro il fatto dei limiti, ma contro il contenuto della limitazione, varrebbe osservare che in concreto la legge prescrive come unico limite la salvaguardia della visibilità, dell'estetica e del decoro dei monumenti iscritti e della loro zona adiacente e che tale salvaguardia si esplica appunto secondo una vigilanza costante e su fatti concreti, quali sono i progetti di costruzione e ricostruzione, piuttosto che con norme e distanze e altezze prescritte in teoria e in anticipo: fatto questo riconosciuto dal Consiglio di Stato, che accettò di abrogare il proprio primitivo decreto che prevedeva in sostanza un divieto di modificare altezze, distanze e superfici e per andare incontro nella misura del possibile ai desideri dei proprietari e per evitare che una situazione di carattere generale potesse in seguito essere interpretata come servitù assoluta in favore di una situazione *ne varietur*.

Sul fatto dell'indenizzo che tutti i ricorrenti chiedono sia ora, sia al momento in cui le loro costruzioni o ricostruzioni dovessero avvenire, il Consiglio di Stato si limita a far riferimento a quanto già largamente dibattuto nei precedenti atti parlamentari.

Il fatto di sottoporre la zona a speciale vigilanza e ad approvazione per la costruzione e ricostruzione non rappresenta alcuna novità nella pratica amministrativa cantonale e mai ha dato luogo a diritto d'indenizzo.

Ma come si è detto, di queste argomentazioni cod. on.do Gran Consiglio ha già deciso, facendo propria la norma generale, senza generale clausola di indenizzo.

Concludendo con la proposta di rejezione di tutti i ricorsi in ordine innanzitutto e subordinatamente nel merito, ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di presentarvi i sensi del nostro miglior ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

